COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Di Berardino Lorena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 267 DEL 02/08/2023

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- è necessario assicurare il libero, efficace e costante deflusso delle acque per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale dal rischio idraulico, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di regimazione idraulica;
- lo stato d'incuria e la mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fossi e canali fa sì che la normale efficienza degli stessi per il deflusso delle acque non sia garantita come dovrebbe, comportando di conseguenza il ripetersi di allagamenti in caso di eventi atmosferici intensi, oltre all'insorgere di possibili problemi di carattere igienico-sanitario dovuti al ristagno delle acque;
- al fine di prevenire episodi di allagamenti nel territorio comunale occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione e il mantenimento di idonea rete di regimazione delle acque;
- le attività atmosferiche degli ultimi anni si manifestano spesso con fortissima intensità provocando, anche a causa della scarsa manutenzione dei fossi e dei canali, danni a persone e/o cose, con conseguenti situazioni di criticità per la pubblica sicurezza e per l'incolumità pubblica della cittadinanza;

DATO ATTO che, a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale ed a fronte dei relativi esiti, riportati nel Prot. n. 73411 del 11/10/2022, è stata accertata la complessiva mancata manutenzione del fondo e di entrambe le sponde del fosso posto in corrispondenza delle aree individuate al **punto 1** dell'Allegato A (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso);

RILEVATO che la mancata manutenzione del fosso in oggetto determina criticità nello scolo delle acque delle aree inerenti il PIRUEA di Via Stacche e di parte del centro abitato di Rovigo, ostacolando il regolare deflusso delle acque di scolo e causando allagamenti in occasione di precipitazioni abbondanti;

COMUNE DI ROVIGO

VISTA la diffida ad adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento per la difesa dell'assetto idraulico del Territorio, trasmessa con Prot. n. 79446/2022 del 04/11/2022, Prot. n. 79217/2022 del 03/11/2022 e Prot. n. 79229/2022 del 03/11/2022, ai destinatari di cui al **punto 2** dell'Allegato A;

RILEVATO che, con nota Prot. n. 15571 del 28/02/2023, il Settore Urbanistica ha comunicato l'effettuazione di appositi rilievi, da cui risulta che i tratti del fosso posto in corrispondenza delle aree individuate al **punto 1** dell'Allegato A necessitano di espurgo, evidenziando che tale affossatura è indispensabile al deflusso delle acque meteoriche delle aree inerenti il PIRUEA di Via Stacche e di parte del centro abitato di Rovigo e che durante gli eventi di pioggia la quota idrica massima ha sfiorato il piano stradale di Via Stacche; gli allegati alla nota Prot. n. 15571/2023, ovvero la planimetria e il profilo longitudinale dell'affossatura risultanti dai rilievi eseguiti dal personale del Settore Urbanistica, mostrano che il tratto di fosso in oggetto necessita di espurgo;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con Prot. n. 24114 del 24/03/2023, Prot. n. 24107 del 24/03/2023 ai destinatari di cui al **punto 2** dell'Allegato A;

CONSIDERATO quanto riportato nelle note Prot. n. 26862 del 03/04/2023, Prot. n. 27832 del 06/04/2023, Prot. n. 28224 del 07/04/2023, Prot. n. 32648 del 21/04/2023, Prot. n.33896 del 28/04/2023 e Prot. n. 36153 del 09/05/2023, relative alle precisazioni degli interventi richiesti, ovvero, il taglio dell'erba e *"il risezionamento del fossato, portando la quota del fondo a quella prevista nel profilo longitudinale allegato e, se necessario, allargando l'affossatura"*;

VISTO quanto rilevato con sopralluogo congiunto svolto con personale della Polizia Locale in data 19/05/2023 di cui al Prot. 43067 del 01/06/2023, nel quale si constatava la presenza di erba alta su entrambe le sponde, sul ciglio e sul fondo del fosso in oggetto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con Prot. n. 44387 del 07/06/2023, Prot. n. 44900 del 09/06/2023 e Prot. n. 44909 del 09/06/2023 ai destinatari di cui al **punto 2** dell'Allegato A;

VISTO quanto riscontrato dai soggetti di cui alla **lettera b) punto 2** dell'Allegato A, con nota Prot. n. 54508 del 13/07/2023;

CONSIDERATO che gli interventi richiesti non sono stati eseguiti entro i termini indicati;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia idraulica, approvato ex L.R. 53/1993 con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 74/CA in data 17/05/2016, ed in particolare l'Art. 14 (Obblighi dei privati di manutenzione delle opere idrauliche minori nei loro fondi);

VISTO il vigente Regolamento per la difesa dell'assetto idraulico del territorio del Comune di Rovigo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 09/05/2008, ed in particolare l'art. 3 (Definizioni), l'art. 9 (Disposizioni per la tutela dei fossi a servizio di strade e proprietà private), l'art. 12 (Sanzioni per violazioni delle norme);

VISTI gli artt. 897, 913, 915, 916, 917, 1090 del Codice Civile.
VISTO il D.Lgs. n.112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO il R.D. n.368/1904 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

COMUNE DI ROVIGO

VISTO il R.D. n.523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche);
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale);
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
VISTA la Legge n.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTO l'art. 650 del Cod. Pen.;

RAVVISATA LA NECESSITA' di adottare appostita ordinanza atta a disporre i necessari interventi di manutenzione del fosso in oggetto, al fine di evitare eventi di allagamenti e preservare il territorio comunale dal rischio idraulico;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui richiamate e produttive di effetti, ai soggetti di cui all'Allegato A **punto 2** (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso), **entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto**, di provvedere all'esecuzione della necessaria manutenzione del fosso posto in corrispondenza delle aree individuate nell'Allegato A **punto 1**, mediante interventi volti a garantire che lo stesso sia espurgato e tenuto costantemente sgombro e pulito e in particolare di provvedere:

1) all'estirpo e taglio meccanico delle erbe del tratto di fosso di propria competenza a propria cura e spesa, almeno due volte all'anno, con rimozione tempestiva dell'erba tagliata, o di qualsiasi altro residuo vegetale, dall'alveo del fosso;

2) all'espurgo del tratto di fosso di propria competenza a propria cura e spesa, con rimozione di ogni ostacolo che possa impedire il normale deflusso delle acque;

3) al risezionamento del tratto di fosso di propria competenza a propria cura e spesa, portando la quota del fondo del fosso a quella prevista nel profilo longitudinale di cui all'**Allegato B**, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque, impedendo ristagni o rallentamenti, avendo cura di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di non compromettere la stabilità delle sponde;
4) di trasmettere al Comune e agli Enti in indirizzo, entro 15 giorni dall'avvenuto intervento ordinato, la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata da documentazione tecnica al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVISA

Che in caso di inerzia dei proprietari nell'eseguire i lavori di loro competenza, decorso inutilmente il termine assegnato, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati delle attività indicate sopra ed al recupero delle somme anticipate.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000, ovvero ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la difesa dell'assetto idraulico del territorio del Comune di Rovigo, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al su indicato Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede, con le procedure previste della legge 24 novembre 1981, n°689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei

limiti minimi e massimi fissati dal “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze del comune”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 29/11/2001, che prevede all’art. 3, sanzioni da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 258,00 salvo aggiornamenti di legge.

ASSEGNA

Un termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto, entro il quale i destinatari del presente provvedimento devono dichiarare se aderiscono all’iniziativa, nel caso in cui si proceda all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati delle attività indicate sopra. In caso di risposta negativa, verrà comunque attribuita parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata su preventivo di spesa e quindi eseguita nei termini assegnati come sopra.

COMUNICA

• che è facoltà di questo Ente disporre un sopralluogo tecnico in presenza delle parti presso il sito in oggetto, per la sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati;
• che ai sensi degli artt.3 quarto comma e 5 terzo comma della L.7 agosto 1990 n.241 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorena Di Berardino, nominata con Decreto Dirigenziale n. 105 del 14/07/2023.
• che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale servizi e uffici /Sezione Ambiente ed ecologia);
• che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste da leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;
• che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
• che gli Organi di Controllo stabiliti dalla normativa vigente sono incaricati della verifica in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza.
Per le finalità del procedimento si comunicano i seguenti dati:
numero di telefono per eventuali informazioni: 0425 206358-446;
email: ambiente@comune.rovigo.it;
pec: comunerovigo@legalmail.it;
orari di ricevimento: su appuntamento;
il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c.9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 è individuato nella figura del Segretario Generale dell'Ente.

DÁ ATTO

• che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
• che le informazioni anche necessarie per la notifica vengono riportate nel documento Allegato A;
• che l'Allegato A integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente.

DISPONE

1. La notifica della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento (Allegato A **punto 2**);
2. La trasmissione della presente a:
- Comando di Polizia Locale;
- Consorzio di Bonifica Adige Po;
- Prefettura di Rovigo;
- Comando Vigili del Fuoco di Rovigo;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Rovigo;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale